

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

(Provincia di **CASERTA**)

Piazza Municipio, 17

81030 - Gricignano di Aversa (CE)

Codice Fiscale 81002610616 – P.IVA 00349860619

Tel. 081/5026524 - Codice NUTS: ITF31

Pec: utc.lavoripubblici@pec.comune.gricignanodiaversa.ce.it

Indirizzo del profilo del committente (URL): <http://www.comunedigricignano-ce.it/>

AVVISO DI MODIFICA ART. 10 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (N.T.A.) DEL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RENDE NOTO CHE:

✓ con Deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 16/06/2021 è stata approvata la modifica all'art. 10 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.R.C. N. 4746 del 15/04/1998, pubblicato sul BURC N. 22 del 27/04/1998 con l'aggiunta in calce dei seguenti capoversi:

"In tutto il territorio del Comune di Gricignano di Aversa è vietato l'insediamento di industrie insalubri che prevedano il trattamento di rifiuti che favoriscono la miscelazione tra loro di rifiuti potenzialmente pericolosi o con altri rifiuti anche non pericolosi di provenienza urbana e/o industriale la cui sintesi/miscelazione possa non essere conforme ai divieti di cui all'art. 187 D.Lgs. n. 152/2006. Il divieto di cui al capoverso precedente si applica anche al territorio di cui all'articolo 23 che rinvia la disciplina del territorio al Piano Regolatore Generale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriali. In particolare e nello specifico sull'intero territorio del Comune di Gricignano d'Aversa si privilegia l'ammodernamento e l'efficientamento energetico ed emissivo dell'apparato industriale già insediato ed è vietato l'insediamento di nuove tipologie di industrie per il trattamento di rifiuti che eseguano la trasformazione degli elementi identificati nell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., denominato - Elenco dei rifiuti istituito Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, come sostituito dall'art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 205 del 2010-. Il divieto attiene a industrie per il trattamento di rifiuti che trattino nello specifico ed in particolare i rifiuti compresi nei seguenti Capitoli di cui al richiamato Allegato "D".

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;

02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;

07 Rifiuti dei processi chimici organici;

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;

09 Rifiuti dell'industria fotografica;

10 Rifiuti provenienti da processi termici;

11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;

13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

16 Rifiuti non specificati altrimenti;

17 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione;

18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario;

19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti;

20 Rifiuti urbani".

I divieti di cui al presente atto, potranno essere derogati nel solo caso di nuovi impianti dedicati al trattamento di rifiuti urbani la cui provenienza rispetti categoricamente i principi di prossimità dei luoghi produttivi e dunque che provengano dalle raccolte differenziate dei Comuni di Gricignano di Aversa e confinanti nel rispetto dei principi di prossimità. In riferimento ai trattamenti dei rifiuti organici urbani, saranno ammessi solo impianti dedicati al trattamento aerobico della Forsu che potranno garantire la certificazione delle produzioni industriali ai sensi del D.Lgs n. 175/2010, in piena compatibilità con il recupero di materia e dunque nel rispetto della gerarchia Europea recepita in seno all'art. 179 D.Lgs n. 152/2006. In tali casi gli impianti dovranno garantire le migliori performance ambientali evitando combustioni e che siano finalizzati al recupero di materia e non a quello di energia da rifiuti e che abbiano una piena compatibilità con le vocazioni agricole comunali delle aree residuali non ancora oggetto di impermeabilizzazione e cementificazione. “I rinnovi delle autorizzazioni per le aziende già insediate sul territorio del Comune di Gricignano di Aversa saranno valutate caso per caso con deliberazione vincolante della Giunta Comunale.”.

Gricignano di Aversa, 20/07/2021

il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Ulderico Di Bello